

Informazioni non finanziarie fuori dal falso in bilancio

La circ. Assonime n. 13/2017 sottolinea anche l'opportunità di coordinare i controlli sulle informazioni non finanziarie da parte di sindaci e di revisori

/ Maurizio MEOLI

La circolare Assonime n. 13/2017, pubblicata ieri, analizza il DLgs. n. 254/2016, che dà attuazione alla direttiva 2014/95/UE, prevedendo, in capo agli enti di interesse pubblico di grandi dimensioni, l'obbligo di redigere e pubblicare una **dichiarazione**, di natura individuale o consolidata, che contiene, per ogni esercizio finanziario, una serie di informazioni relative ai temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva. Queste informazioni possono essere contenute nella relazione di gestione o in documenti separati. I soggetti responsabili della redazione e pubblicazione della dichiarazione sono gli amministratori.

Le disposizioni contenute nel DLgs. n. 254/2016 si applicano con riferimento agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2017.

Su tali documenti è previsto il controllo sia da parte del collegio sindacale che da parte del revisore legale; situazione che impone la necessità di un raccordo.

Secondo Assonime, il criterio di fondo da seguire dovrebbe essere quello di definire i compiti di controllo del collegio sindacale escludendo una **duplicazione** di controlli in capo a diversi soggetti. La soluzione potrebbe ispirarsi alle indicazioni dottrinali in materia di competenze contabili spettanti al collegio sindacale quando l'attività di revisione è affidata ad un revisore esterno.

E, quindi, poiché spetta al revisore il compito di accertare l'avvenuta predisposizione della dichiarazione non finanziaria, nonché di verificare la conformità del suo contenuto rispetto alle norme di riferimento e agli standard di rendicontazione utilizzati, entrambe queste forme di controllo non dovrebbero essere esercitate dal collegio sindacale.

Il collegio sindacale avrebbe un ruolo di vigilanza di tipo **sintetico** sui sistemi e sui processi, in cui sono compresi anche i sistemi e i processi di rendicontazione non finanziaria, che non ha l'obiettivo di verificare la correttezza della dichiarazione non finanziaria, ma quello diverso e più ampio del controllo del rispetto delle regole di corretta amministrazione che vengono introdotte nell'agire amministrativo con la disciplina in esame.

Poiché, inoltre, gli obblighi di rendicontazione in esame si estendono anche all'indicazione delle politiche praticate dall'impresa nelle materie socio/ambientali, essi implicano che l'impresa possa definire una politica aziendale su tali temi. E, ove la società adotti una politica aziendale in materia socio/ambientale, sussi-

ste uno specifico dovere degli amministratori di definire un'adeguata **organizzazione** funzionale alla sua realizzazione. In particolare, sottolinea Assonime, occorre riferirsi non tanto all'impianto amministrativo volto alla rendicontazione dei profili socio/ambientali, quanto, in senso più ampio, all'assetto organizzativo diretto alla realizzazione degli obiettivi strategici in campo socio/ambientale definiti dalla società, sulla cui adeguatezza il collegio sindacale è tenuto a vigilare.

Si evidenzia, inoltre, che, ai sensi dell'art. 8 comma 4 del DLgs. n. 254/2016, "salvo che il fatto costituisca reato", quando la dichiarazione individuale o consolidata di carattere non finanziario depositata presso il Registro delle imprese contiene fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omette fatti materiali rilevanti la cui informazione è prevista ai sensi degli artt. 3 e 4 del DLgs. stesso, (agli amministratori e) ai componenti dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico si applica una **sanzione** amministrativa pecuniaria da 50.000 a 150.000 euro.

Tale sanzione, ridotta della metà, si applica (agli amministratori e) ai componenti dell'organo di controllo, se presente, dei soggetti che, su base volontaria, redigono e pubblicano dichiarazioni individuali o consolidate non finanziarie, quando presso il Registro delle imprese è depositata una dichiarazione individuale o consolidata di carattere non finanziario, di cui è attestata la conformità al DLgs., contenente fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero nella quale risultano omessi fatti materiali rilevanti la cui informazione è imposta dagli artt. 3 e 4 del DLgs. n. 254/2016.

Rispetto a tali sanzioni amministrative – osserva Assonime – occorre valutare quale possa essere la figura di reato "**assorbente**" in forza della clausola di sussidiarietà "salvo che il fatto costituisca reato"; e, più in particolare, occorre chiedersi se una dichiarazione non finanziaria contenente fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero oppure in cui sono omessi fatti materiali rilevanti rientri nel reato di false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c.

Al riguardo si precisa che, attribuendo un valore dirimente allo specifico "oggetto" del messaggio decettivo che dovrebbe caratterizzare il reato in questione (e cioè al fatto che le false comunicazioni sociali sono solo quelle informazioni che inducono in errore sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo), si dovrebbe escludere che le informazioni "non finanziarie" false possano rientrare nella fattispecie di reato appena indicata.